

178

e 17 (e)

Miscell. B 2071

PIETRO EGIDI


Carta di rappresaglia

CONCESSA

DA LUIGI DI SAVOIA

SENATORE DI ROMA

Dono del prof. Egidi



IN ROMA

A cura della R. Società Romana di storia patria

1903

Estratto dall' *Archivio della R. Società Romana*
di storia patria — Vol. XXVI.

Forzani e C. tipografi del Senato.



Se il viaggio a Roma di Enrico VII ha avuto tanto attenti raccontatori contemporanei quanto forse niun altro avvenimento del secolo decimoquarto, e se non scarseggiano le carte che vi si riferiscono, l'episodio invece del governo senatorio, tenuto a Roma dal suo familiare Luigi di Savoia, è tra i più trascurati dai narratori e tra i meno ricchi di documenti. Anzi gli atti direttamente emananti da Luigi sono in sì piccolo numero da avanzare, a contarli, le dita di una mano, e tutti pervenuti sino a noi in copie più o meno antiche (1). All'esiguo numero, per la amichevole cortesia del duca don Pietro Lante della Rovere, che nella sua incantevole villa di Bagnaia mi concesse libertà di compulsare il copioso

(1) Non conosco che i docc. inseriti nella *Margherita Cornetana*, c. 131, in data 7 agosto 1310 (edito da C. FRASCHETTI, *Luigi di Savoia senatore di Roma*, Roma, Unione cooperativa, 1902, pp. 43-45, di sopra una copia del Galletti, cod. Vat. 7931 e indicato già dal WÜNSTENFELD in PFLUGK-HARTTUNG, *Iter*, p. 606) e 3 novembre dello stesso anno (cf. FRASCHETTI, op. cit. p. 23; PFLUGK-HARTTUNG, p. 607) che però emana dal camerario e non da Luigi; e la conferma data agli statuti dei mercanti di Roma il 24 marzo 1311, registrata nella compilazione dell'anno 1317 a c. 35 (cf. G. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, Roma, Cuggiani, 1885, p. 59, e p. XIII). Di un altro documento che parla di « Ludovico de Sabaudia alme Urbis senator illustris » fa cenno A. VENDETTINI, *Serie cronologica de' Senatori di Roma*, Roma, Salomoni, 1778, p. 22; e dice averlo veduto nell'archivio di S. M. in Via Lata; ma non dichiara se fosse o no atto originale emesso da Luigi.

archivio, ove gelosamente conserva le antiche memorie familiari, mi è permesso aggiungerne uno, e per di più conservato in originale.

Appartiene al primo periodo della senatoria di Luigi, a quello cioè che va dalla sua elevazione all'alto ufficio, avvenuta forse nello scorcio di giugno del 1310 (1), fino circa

(1) La data dell'elezione di Luigi è controversa. Il GREGOROVIVS (*Geschichte*, VI, 33, 40 e note 1, 2) pensò: che la sua andata a Roma fosse concordata a Torino nel novembre del 1310 tra Enrico VII e gli ambasciatori che il popolo romano aveva mandato ad ossequiarlo; che solo sullo scorcio dell'anno Luigi si recasse nella città e sui primi del 1311 (opinione accolta dal Sommerfeld e dal Masslow) cominciasse ad esercitare l'ufficio; ma che la scelta dovesse esser fatta già qualche mese innanzi, perchè ai 3 di luglio del 1310 il VILLANI (*Cron.* lib. VII, 120) registra che si recò a Firenze «messer Luis di Savoia, eletto senatore». Il documento del 7 agosto 1310, con cui Luigi, quale senatore, presenta al podestà e agli ufficiali di Corneto, «Iohannem Mar-garitam et Iacobum Stincum cives et mercatores romanos, grascieros «et Augustum Luce notarium» (v. nota precedente), ci è prova evidente che devesi ritrarre almeno fino a quella data l'esercizio della senatoria, e, assai probabilmente, per quanto nella lettera non vi sia il luogo di data, anche l'ingresso di Luigi nella città (cf. PFLUGK-HARTTUNG, loc. cit.). A maggior ragione cade l'opinione del FERRAI (*Historia Iohannis de Cermenate* in *Fonti per la storia d'Italia* edite dall'Istituto Storico Italiano, Roma, Forzani, 1889, p. 94, nota 4) che egli fosse eletto solo il 10 dicembre 1310. Una disattenta lettura della lettera diretta da Clemente V al principe sabauda l'11 dicembre del 1310, spinse il Ferrai in quell'opinione, mentre di lì si può cavare con certezza, come già fecero il mio povero amico A. VALERI (*Il Tripizone nel Fanfulla della Domenica* del 1° giugno 1902; articolo firmato col solito suo pseudonimo *Carletta*) e C. FRASCHETTI (op. cit. p. 19 sgg.), che dal 1° di agosto Luigi aveva assunto le funzioni senatorie. L'altra lettera di Clemente V del 14 marzo 1310 (THEINER, *Cod. dipl. S. Sedis*, I, 429, n. 902; *Regestum Clementis V*, n. 6280) concedeva al popolo la scelta del senatore per sei mesi o per un anno a cominciare dal 1° maggio venturo; in questa dell'11 dicembre (*Regestum*, n. 7500) si dice che «elapsis iam de anno ipso tribus mensibus», fu eletto Luigi. Senonchè le citate parole del Villani fan fede, com'è del resto naturale, che se la nomina ebbe effetto dal primo di agosto,

al luglio del 1311 (1), mesi in cui ancora spirava quell'aura di pace, che aveva avvolto tutt'Italia al primo comparire del Lussemburghese. In Roma tuttavia si chinavano, ossequenti al senatore, Orsini, Colonna, Savelli, Annibaldi e tutti i nobili minori, nè dentro le mura erano ancora penetrati i fanti fiorentini o i cavalli di Roberto di Napoli (2). Guelfi e ghibellini avevan sopite o facevan mostra d'aver sopite le ire, e il senatore a questi e a quelli con l'imparzialità, imparata certo dal diuturno contatto con Enrico, rendeva giustizia ed onori, più prodigo forse coi nemici di ieri, per fortificarne la recente amistà. Appunto a favore di un avversario della vigilia fu emanato il documento che oggi pubblichiamo; a favore di un membro della famiglia Orsini, per tradizione nemica di parte imperiale; di Matteo, figlio di quel Fortebraccio, cui era stata tolta da Clemente V la dignità senatoria nel marzo del 1310 (3), per concedere al popolo quella

fu fatta però ed era nota prima del 3 luglio, e cioè o subito dopo la prima lettera di Clemente, come pensò il REUMONT (*Geschichte*, p. 744 «im Frühling 1310»), o almeno sullo scorcio del giugno, secondo l'opinione di A. DE GERBAIX DE SONNAZ, *Aimé V de Savoie et les Savoyards à l'expédition de l'emp. Henri VII de Luxembourg à Rome*, Thonon les Bains, Dubourg, 1903, p. 32 e nota 1.

(1) Dopo il 13 giugno, in cui fu segnato il trattato di Roma con Magliano Sabino (cf. PAGANI ANTONIO, *Magliano Sabino e il senato e il popolo romano*, Roma, Cooperativa, 1894, pp. 79-86; FRASCHETTI, op. cit. pp. 25-26) e prima del 18 settembre, giorno che vide la resa dell'eroica Brescia dopo un assedio incominciato il 19 maggio; GREGOROVIVS, *Geschichte*, VI, 38.

(2) I Fiorentini v'erano però già nel giugno; GREGOROVIVS, *Geschichte*, VI, 41. I Napoletani nell'autunno.

(3) Lettera del 14 marzo già citata, dalla quale si ha che erano senatori «nobiles viros Fortibrachium de filiis Ursi et Iohannem de «Anibaldis». Il VENDETTINI, op. cit. p. 22, dice senatore in quell'anno Giovanni di Pietro di Stefano, senza però darne alcuna prova. Pare anzi che neppure egli v'avesse ferma fede, dacchè cancellò il nome di Giovanni dall'elenco nell'opera postuma: *Del Senato di Roma*, Roma, Salomoni, 1782, p. 271.

libertà di scelta che condusse Luigi alla massima dignità romana; fratello di quel Riccardo che, lasciato vicario da Luigi quando partì per Brescia, rifiutossi di prestargli obbedienza al ritorno, e colle armi contrastò a lui e al suo signore Enrico la sacra altura del Campidoglio.

Qualche anno innanzi, c'insegna il documento, gli uomini di « Aringiano », oggi Rignano, avevano assalito i familiari di Matteo, vescovo di Imola, e li avevano depredati. Il vescovo n'aveva sporto querela avanti ai senatori del tempo Gentile Orsini e Luca Savelli, dai quali i predoni erano stati diffidati a ristorarlo dei danni. La sentenza era però rimasta lettera morta, come era stata inefficace la diffida che qualche tempo dopo fu intimata dalla curia del Senato al sindaco e agli abitanti di Rignano, contumaci. Il procuratore del vescovo, Boncambio « Iohannis Matzocchi », aveva ricorso in appello al senatore savoiardo, e questi, preso consiglio dal suo « assectamentum » e dal giudice palatino Alberico d'Arezzo, non essendo comparsi dinanzi al suo tribunale gli uomini di Rignano dentro il termine di tre giorni a loro intimato, concesse al procuratore del vescovo una carta di rappresaglia sulle persone e sulle cose di ogni Rignanese dentro e fuori della città di Roma e per ogni dove, fino a che non si fosse risarcito di XLV fiorini d'oro, valore delle perdite sofferte. Solo dovevano andar salvi i pellegrini che venissero a Roma pel perdono, e ognuno che alla capitale portasse le grasce. Ristoratosi del danno, Boncambio doveva riconsegnare alla curia la carta di rappresaglia e le precedenti diffidazioni. Il privilegio, compilato dal notaio palatino « et super appellationibus » Bonanno di Gentile il 26 novembre 1310, poteva esser adoperato solo dopo speciale licenza del senatore, che tardò a firmarlo sino al 6 febbraio dell'anno successivo.

Pel contenuto quindi il documento si ispira al diffusissimo pensiero di compensare i danni arrecati agli altri, che in ogni tempo si considerò come una delle più naturali norme della umana giustizia, e nel medioevo, pel più vigo-

roso sentimento individuale e per la meno intensa azione delle legittime autorità, o meglio ancora per una differente concezione delle loro funzioni sociali, veniva esercitato direttamente dall'offeso, sotto la tutela della legge (1). Tutti i più antichi statuti comunali hanno disposizioni informate a tale concetto. Secondo lo statuto di Viterbo, e lo scelgo tra tanti per la data della compilazione (2) e per la vicinanza con Roma, nei casi ordinari il podestà o i consoli (che con quello si alternarono), concedevano licenza al cittadino di « pariare » o « paregiare »; nei casi più gravi e nominatamente in quelli in cui la rappresaglia cadesse su Romani, doveva intervenire e giudicare della cosa il Consiglio speciale (3). Il cittadino, avuta licenza, pensava da sé a farsi giustizia, salvo a dare in antecedenza una garanzia che della permissione avuta farebbe buon uso, e a renderne poi conto avanti ai suoi ordinari magistrati, qualora questi ne lo avessero richiesto (4).

L'importanza del documento viene accresciuta dal fatto che, per quanto io mi sappia, altre carte di rappresaglia, concesse dal comune di Roma in data anteriore alla nostra, non sono giunte fino a noi. E per esso ci è dato controllare quanto era disposto intorno alle rappresaglie dallo statuto del 1362,

(1) Vedi A. DEL VECCHIO ed E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medioevali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894.

(2) Ordinariamente le si attribuisce la data del 1251; in realtà, e mi riprometto di mostrarlo altra volta largamente, è un accozzo di vari tempi, di cui il nucleo principale fu composto prima del 1252, raccogliendosi poi intorno disposizioni posteriori, ma non più tarde di qualche diecina d'anni.

(3) *Cronache e Statuti di Viterbo*, ediz. CIAMPI, sezione III, capp. 68, 69, 71, 77 « De licentia pariandi », pp. 515-516. DEL VECCHIO e CASANOVA dicono che a Viterbo la rappresaglia era concessa dal Consiglio dei consoli delle Arti e dei Quaranta (op. cit. p. 23); ma il Consiglio speciale, secondo il cap. 11 del I libro dello statuto, era composto di quarantotto persone, senza i consoli delle Arti.

(4) *Statuto*, II, 68: « nulli detur licentia pariandi nisi curie dederit « ydoneum fideiussorem de paregio conservando ad mandatum curie ».

e forse cogliere un grado della evoluzione compita da tale istituto nella città. Nel documento non si fa parola di controllo esercitato dagli ufficiali sull'entità delle rappresaglie che saranno compite, mentre lo statuto disponeva che « per-
« sonas et res, ad mandatum senatoris, dominus domus in
« quo factum est staimentum (1) debeat resignare » (2). Sarà da arguire che ancora nell'inizio del secolo XIV in Roma si lasciasse alla discrezione e all'onestà del danneggiato l'arrestare la rappresaglia? E così nel privilegio si vede chiaro che la esecuzione del pareggio è affidata unicamente al danneggiato o al suo procuratore. Sarà in ciò un indizio che non fosse ancora introdotta la facoltà di ricorrere anche per questo, qualora si volesse, all'opera del senatore e dei suoi ufficiali? Per un articolo dello statuto, steso nel 1363, nei casi, come il nostro, in cui la rappresaglia era promossa da un cittadino o un « districtualis » contro una comunità soggetta alla giurisdizione urbana, il senatore e i conservatori della Camera capitolina erano in obbligo di « prestare auxilium et
« favorem per eorum officiales, stipendiarios et alia remedia
« iuris et facti... si et quando... fuerint requisiti » (3). Insomma nello statuto, dettato dopo che Bartolo aveva già quasi codificato il diritto di rappresaglia (4), ha cominciato a penetrare un più giusto e moderno concetto della funzione dell'autorità. Questa tende a togliere dalle mani del cittadino un'arma pericolosa e stringerla nelle proprie; tende a sostituire il pignoramento per mano de' suoi ufficiali, alla confisca privata. Già v'è riuscita, ed era più facile per ragioni intuitive, nei casi di rappresaglia passiva, se così si può dire, e cioè quando i propri cittadini erano sottoposti a rappresaglie di estranei. Allora a questi si sostituisce e per loro

(1) Evidentemente il deposito delle persone e delle cose confiscate. Cf. in DU CANGE s. v. *staimentum* nell'accessione di sequestro.

(2) *Statuti*, I, CIV, p. 67.

(3) *Statuti*, I, CIV, § 1, p. 67.

(4) DEL VECCHIO e CASANOVA, op. cit. p. XXII.

conto confisca, obbligando i suoi amministrati al risarcimento (1). Nelle rappresaglie attive, il suo intervento è ancora facoltativo (2), ma non tarderà a diventare obbligatorio.

Così anche, mentre dallo statuto del 1362 l'esercizio del diritto di rappresaglia era interdetto in parecchi giorni dell'anno, esplicitamente determinati (3), nel documento non si fa cenno alcuno di tali interruzioni. Che fossero esse sottintese, o non piuttosto che ancora non si fosse a quello stadio di evoluzione, che permise l'intervento dello Stato e della Chiesa per limitare almeno nel tempo il troppo libero esercizio del pareggio? Per contrario appare nel privilegio di Luigi una limitazione che non c'è dato scorgere nello statuto. Dalle parole di questo sembrerebbe libero l'attore di usare del diritto concessogli, appena questo giudizialmente gli fosse stato riconosciuto, e parrebbe lasciato arbitro del tempo e del modo in cui agire; invece Luigi, pur concedendo la carta di rappresaglia si riserva di giudicare quando di essa Boncambio possa far uso: « non utatur sine speciali nostra
« licentia ». E la licenza, se non m'inganno, si fece aspettare qualche mese. Il privilegio era stato emanato il 26 novembre 1310, la licenza dovette esser concessa solo il 6 febbraio 1311: questa, a mio credere, la ragione della differente datazione dell'*actum* e della *roboratio* (4).

(1) *Statuti*, I, CVI, p. 69.

(2) Già lo era nello statuto di Viterbo del 1251, poichè ivi si parla del caso in cui il podestà dovesse uscire in campo « pro paregio
« alicuius civis Viterbiensis »; sez. III, cap. 68.

(3) *Statuti di Roma*, I, CVII, « De represaliis, in quibus diebus non
« possint uti ». Erano sospese da otto giorni prima di quaresima al lunedì dopo Pasqua, da quattro giorni prima a due dopo la festa dello Spirito Santo, da quattro prima a due dopo l'Ascensione, da quattro prima a due dopo san Pietro, da due prima a uno dopo san Pietro in Vincoli.

(4) « Actum sub anno Domini millesimo .ccc. .x.º... indictione
« nona, mensis novembris die .xxvi. ... Nos Ludovicus de Sabau-

Documento e statuto poi confermano quanto dissero il Del Vecchio e il Casanova contro il Limneo e il de Mas Latrie (1), che nella rappresaglia fosse lecita la cattura delle persone; dando la carta licenza di « capere... de personis et « bonis », stabilendo l'altro che il senatore, se richiesto, debba « facere stari et sequestrari personas et bona » dei soggetti alla rappresaglia, e che siano ad ogni richiesta del senatore le « personas et res » prese, e tenute nello « stai-« mentum » (2). Invece in piena conformità con la dottrina di Bartolo e contrariamente così al pensiero dei due moderni storici della rappresaglia (3), come allo spirito dello statuto del 1362, il documento pare accenni a licenza di « pa-« riare » anche fuori della giurisdizione romana. Esso, come già una carta bolognese del 1273 (4), concede al procuratore di Matteo Orsini di prendere robe e persone « tam in Urbe, « quam extra Urbem et ubicumque ». Seppure anche qui non sia da intendere « ubicumque districtus Romae », interpretazione per verità resa poco probabile dalle precedenti parole « extra Urbem ».

Delle persone, di cui il diploma fa parola, gran parte non ci giungono del tutto ignote. Se nulla possiamo dire di Alberico di Arezzo o di Boncambio di Giovanni Mazzocchi, copiose sono le memorie conservate intorno a Matteo

« dia... has licteras iuximus sigillare. Indictione nona, die .vi. mensis « februarii ». L'indizione evidentemente è contata dal settembre.

(1) Op. cit. p. 66 sgg.

(2) Loc. cit. Lo statuto di Viterbo stabiliva esplicitamente quel che dovesse farsi dei prigionieri: « pro emendatione equorum vel « pro aliquo Viterbiensi deliberando a carcere, si captus fuerat... re-« servantur »; sez. III, cap. 68.


(3) Op. cit. p. 33.

(4) Citata in DEL VECCHIO e CASANOVA, op. cit. pp. 7 e 33. Del resto lo statuto di Viterbo prevede espressamente il caso in cui il podestà « pro guerra comunitatis vel pro faciendo paregio alicuius civis » vada « super aliquam terram »; sez. III, cap. 68.

Orsini. Nato, come s'è detto, dal Fortebraccio, che più volte aveva ottenuto la dignità senatoria e che insieme allo zio Bertoldo e al cugino Gentile era a capo del partito guelfo di Roma, Matteo dalla prima gioventù aveva abbracciato la regola domenicana. Bonifazio VIII, il 5 agosto 1302, l'aveva consecrato vescovo d'Imola, dove il nobile romano si mostrò tenace difensore dei diritti episcopali contro i signori e contro i comuni. Trasferito alla diocesi Chiusina il 12 gennaio 1317 da Giovanni XXII, la resse sino al 15 giugno 1322, giorno che la morte lo colse in Roma. Nella chiesa di S. Francesco a Ripa si legge tuttora il suo epitaffio (1).

Luca Savelli e Gentile Orsini ebbero gran parte nella vita della loro città; specialmente Gentile, che dal 1280 al 1306 ben sei volte aveva salito il Campidoglio come senatore (2). E questa dignità avevano occupata insieme due volte nel 1303 e nel 1304 (3). Cosicché a quell'epoca, se

(1) Si vedano UGHELLI, *Italia sacra*, II, 639; III, 640; F. A. ZACCARIA, *Series episcoporum Forocorneliensium a F. Ughello digesta, deinde a N. Coletto emendata et aucta, postremo a F. A. Z. restituta*, Forocornelii, apud Benaccium, 1820, II, 131-134; GAMS, *Series*, pp. 702, 753; LITTA, *Le famiglie celebri*, fam. Orsini, tavola XIX; EUBEL, *Hierarchia*, I, 295. Apparteneva al ramo di Bracciano e Gravina. Per migliore intelligenza stralcio dalla genealogia degli Orsini del Litta (tavv. v, x, XIX) la parte che riguarda quelli nominati nel documento presente, i quali registro in maiuscoletto:



(2) F. A. VITALE, *Storia diplomatica dei senatori di Roma*, pp. 182, 183, 193, 206, 207, 210; POMPILI-OLIVIERI, *Il Senato romano*, I, 205-209.

(3) VITALE, op. cit. p. 207; POMPILI-OLIVIERI, op. cit. I, 206.

pure, come è possibile, la serie dei senatori non è incompleta, dovrebbe farsi risalire la prima diffida pronunciata contro ai Rignanesi e le ruberie di costoro. Anzi non è forse del tutto improbabile che il ladroneccio sia accaduto appunto quando la famiglia del vescovo Matteo, il quale era stato consecrato in Roma (1) e poi destinato ad Imola (5 agosto 1302), si recava in quest'ultima città.

Di Luca scribasenato, che aveva esteso la pubblica diffida, pronunciata dai due senatori contro i Rignanesi, forse è menzione in un documento del 23 febbraio 1312 (2). Fra gli ufficiali, rimasti fedeli a Luigi di Savoia, dopo che i suoi vicari Riccardo Orsini (fratello di Matteo) e Giovanni di Riccardo di Mattia Annibaldi gli si erano ribellati (3), vi si registra un « Lucas quondam Iohannis de Fuscis de « Berta, scribasenatus ». Egli e i suoi compagni vennero dal popolo privati dell'ufficio e interdetti dal più esercitarlo, in perpetuo.

Lo stesso documento ci parla di Bonanno di Gentile, ma per tutt'opposta ragione. È segnato infatti tra i notai dei malefici, che, abbandonato il Savoiaro, avevano abbracciata la parte guelfa, diretta dai due ex-vicari ed ora senatori. Contro di lui, come contro questi due e contro molti altri ufficiali, Luigi doveva avere istituito processi, poichè il popolo in quel giorno decretò « quod omnes diffidationes,

(1) « Iam consecratus apud Sedem apostolicam »; EUBEL, op. cit. I, 295.

(2) Il doc. è edito non troppo correttamente dal FRASCETTI, in appendice dell'op. cit. pp. 48-61. Di Luca a p. 52 e a p. 55. Contiene le decisioni prese dal popolo o meglio da parte del popolo congregata in parlamento, a favore di Riccardo Orsini e di Giovanni Annibaldi contro Luigi di Savoia. Un « Sabbas de Fuscis de Birreta » (« de Berta » nell'indice) in una conferma del 1350 dello Statuto dei mercanti, p. 83.

(3) Luigi rientrò a Roma nel novembre del 1311, ma i vicari non vollero dimettersi dall'ufficio, nè abbandonargli il Campidoglio e la Torre delle Milizie. D'altra parte i tre quarti della città erano in mano dei guelfi romani e napoletani. GREGOROVIVS, op. cit. VI, 53.

« publicationes bonorum et alii processus facti vel fiendi « per dictum Ludovicum eiusque officiales » in danno loro, dovessero esser cassi ed irriti (1).

Potrebbe forse domandarsi come mai un documento senatorio riguardante uno degli Orsini, sia entrato a far parte dell'archivio Lante. È agevole la risposta. Sullo scorcio del secolo XVII due nobili sorelle, cugine del re di Francia, Anna Maria e Luisa Angelica Noirmoutier de la Trémoille s'accasarono in Italia, la prima con Flavio Orsini, duca di Bracciano, l'altra con Antonio Lante, principe di Belmonte. Anna Maria fu la celebre principessa degli Orsini, la *camarera major* di Maria Luisa di Savoia moglie di Filippo V, in cui s'incentrarono per sì lungo tempo gli intrighi delle due corti più potenti dell'epoca, la francese e la spagnola. Venuta essa a morte (dicembre 1722), mentre i beni del marito, col quale s'era estinto di già il ramo di Bracciano passarono ai duchi di Gravina, quelli personali della duchessa, in parte furono ereditati dal nipote Luigi Lante (2), e con essi pervenne in questa casa anche l'archivio. Vi fece breve dimora. Sette anni appresso, Benedetto XIII, prestando benevolo orecchio alle preghiere dei suoi parenti, prescriveva ai Lante che lo restituissero integralmente ai Gravina, perchè a questi fosse permesso assestare gli affari degli estinti rami di Bracciano e di S. Gemini, rintracciando i documenti dei

(1) FRASCETTI, op. cit. p. 59.

(2) Nell'archivio Lante, di cui spero in altra non lontana occasione dare una più completa notizia, si conserva l'inventario delle robe contenute nel palazzo della duchessa, fatto subito dopo la sua morte. Vi si trovano inoltre un sunto del suo testamento e parecchie lettere sue alla sorella, tutte però di carattere familiare. Esse furono comunicate dal duca don Giulio Lante allo storico francese A. Geffroy, che stava preparando altri studi sulla principessa, oltre quello sulle lettere trovate a Stockolm già edito, quando la morte lo colpì. Cf. A. LUMBROSO, *La Principessa degli Orsini e la successione di Spagna*, Firenze, Franceschini, 1903, p. 27, articolo pubblicato già nel *Fanfulla della Domenica* (a. XXV, n. 1), ma nell'estratto arricchito di note preziose.

crediti e dei debiti (1). Si vede che nell'esodo qualche carta fu trascurata, e rimase negli armadi dei Lante, dove anche oggi riposa.

1310 novembre 26 - 1311, febbraio 6.

Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia, senatore di Roma, a Boncambio « Iohannis Matzocchi » procuratore di Matteo Orsini, vescovo di Imola, contro gli uomini di Rignano.

Pergam. originale. Archivio Lante in Bagnaia, busta 21.

È scritta in corsivo notarile. Dopo lo « scriptum » è lasciato in bianco uno spazio di circa sei righe, dove ai lati della piegatura verticale si scorgono due macchie, di color giallo più intenso la sinistra, meno intenso la destra, delle quali parrebbe generata la prima dall'apposizione di un sigillo cerco, la seconda dal contatto di questo, allorché la pergamena era piegata. Più in basso la sottoscrizione di Luigi, di altra mano, di altro inchiostro e con ogni probabilità autografa.

In nomine Domini. Nos Ludovicus de Sabaudia Dei gratia alme Urbis senator illustris, decreto et auctoritate sacri Senatus, consilio quoque sapientis viri domini Alberici de Arezio, nostri iudicis palatini (a) et super appellationibus, damus et concedimus plenam licentiam et potestatem Bonocamio Iohannis Matzocchi, procuratori, nuntio et familiari reverendi patris et domini, domini fratris Mathei, miseratione divina episcopi Ymolensis, filii nobilis viri domini Fortisbrachie de filiis Ursi, pro ipso domino episcopo, ut per se et alios capiat et capere possit, tam in Urbe quam extra Urbem et ubicumque de personis et bonis hominum castri Aringiani, donec habeat et ad plenum recuperet idem dominus episcopus .XLV. florenos auri et expensas factas et faciendas; in quibus .XLV. florenis auri dictum commune et homines castri Aringiani fuerunt diffidati et condepnati dicto domino episcopo et familiaribus suis per dominum Gentilem de filiis Ursi et dominum Lucam de Sabello, dudum senatores Urbis, occasione disrobarie facte familiaribus dicti domini episcopi in tenimento dicti castri Aringiani, ut patet publica diffidatione scripta per Lucam scribasenatum. Hoc autem ydeo facimus, quia, viso tenore dicte diffidationis, visa etiam alia diffidatione facta per curiam Senatus de dicto commune, scyndico

(a) O palatii? Nell'originale: palat

(1) Il chirografo ha la data 5 settembre 1729. Se ne legge una copia al n. 133 della collezione di *Editti, brevi &c. sotto Benedetto XIII dal 1729 al 1730* conservata nella biblioteca Casanatense.

et hominibus dicti castri Aringiani, facta de eis in .cc. libris camere Urbis, pro eo quod mandatum fuit eis ad certam penam ut infra certos dies solvere et restituere deberent Bonocamio procuratori predicti domini episcopi et familiarum suarum ut de predictis satisfacere deberent dicto domino episcopo et procuratori, et nichil fecerunt et contumaces fuerunt et sunt; et verum nos ex decreto (a) Senatus mandavimus dicto scyndico, consilio et communi et hominibus dicti castri Aringiani, ut infra tres dies, iam elapsos, perentorie comparere deberent in curiam nostram, coram dicto domino Alberico iudice nostro, solvendi et satisfactori dictos .XLV. florenos auri dicto domino episcopo et dicto procuratori pro eo, et non venerunt, set totaliter contumaces fuerunt et sunt; et ne de ipsorum contumacia glorientur. Hoc actum, quod quicquid (b) dictus Bonuscamius vel alia legitima persona dicti episcopi acceperint de hominibus et bonis dicti castri usque ad dictam satisfactionem dictorum .XLV. florenorum et expensarum legitime factarum et faciendarum occasione predicta, hoc privilegium cum diffidationibus (c) supradictis in cameram Urbis restituat incisa; proviso quod hoc privilegium non utatur contra aliquem romipedem venientem ad Urbem ad perdonantiam, nec contra aliquem venientem cum grascia ad Urbem, quos in eundo et redeundo nolumus ab aliquo propter aliquam represaliam impediri; proviso etiam quod non utatur sine speciali nostra licentia. Actum sub anno Domini millesimo .ccc. .x.º, pontificatus domini Clementis pape V indictione nona, mensis novembris die .xxvi. |

Scriptum per me Bonannum Gentilis (d) notarium palatinum (e) et super appellationibus de mandato dicti domini senatoris et ex deliberatione assectamenti dicti domini senatoris.

[Locus sigilli].

In nomine Domini nos Ludovicus de Sabaudia, Dei gratia alme Urbis senator illustris, has licteras iuximus (f) sigillare. Indictione nona, die .vi. mensis februarii.

(a) Nel testo deo sen (b) qqd Pel contesto dovrà leggersi: quando
(c) diffidation (d) Genti (e) O Palatii? Nell'originale: Palat. (f) La lettura non è assolutamente sicura, data la evanescenza dell'inchiostro.

11721